DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 496/84 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(84/226/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 496/84, della Commissione, del 27 febbraio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (3), è stata indetta una gara per la fornitura di 2 165 tonnellate di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (5), prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 496/84 sono fissati come segue :

Partita A : 587 351 ECU (B)
Partita B : 734 847 ECU (B)
Partita D : 456 607 ECU (B)
Partita E : 917 222 ECU (B)
Partita F : 612 373 ECU (B)

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. L 59 del 29. 2. 1984, pag. 9.
(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.